



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Verona

Prot. 38/2023 U

Verona, 31/1/2023

Al Signor Questore
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Signor Comandante della Polizia Municipale
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria- Casa Circondariale
VERONA

Ai Signori Comandanti le Polizie Locali
PROVINCIA DI VERONA

Ai Comandanti le Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria
SEDE

e per conoscenza,

Ai Signori Magistrati togati e onorari
Al Dirigente Amministrativo
Al Direttore d.ssa Cristina Milanese
Al Funzionario Responsabile del Registro Generale
Ai Funzionari Responsabili delle macro segreterie

SEDE

Oggetto: prime direttive in relazione all'entrata in vigore del dlgs n. 150/2022
(cd. Riforma Cartabia).

In occasione dell'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, si richiama l'attenzione di tutti i Comandi in indirizzo, per la più ampia diffusione a tutto il personale e a tutti gli uffici dipendenti, su alcune delle modifiche più rilevanti apportate ai codici penale e di procedura penale, con riserva di procedere ad ulteriori precisazioni ed integrazioni, anche eventualmente su sollecitazione di codesti Comandi.

Nuovi reati procedibili a querela di parte:

1. il reato di **lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.)** è ora procedibile a querela anche se la malattia supera i venti giorni (ma non se supera i 40 giorni poiché in tal caso, come si dirà subito, il reato rimane procedibile d'ufficio in forza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 583 c.p.). La procedibilità d'ufficio rimane per i quattro casi seguenti:

- quando ricorre l'aggravante ex art. 61 n. 11 octies c.p. e cioè quando le lesioni siano arrecate in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività: in tal caso si procede d'ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (ed a più forte ragione per lesioni di maggiore durata); quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 583 c.p. (norma per la quale la regola della procedibilità d'ufficio è rimasta invariata);
- quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 585 c.p.: in tal caso si procede d'ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (ed a più forte ragione per lesioni di maggiore durata); vi fanno tuttavia eccezione le due ipotesi seguenti, nelle quali invece è stabilita la procedibilità a querela, sempre che la durata della malattia non superi i quaranta giorni: l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni, o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente

convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (prima ipotesi); l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (seconda ipotesi);

- infine, quando le lesioni superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità, si procede d'ufficio; se invece le lesioni non superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità si procede a querela – la quale, in tal caso, va presentata, a seconda delle ipotesi concrete, applicando correttamente gli artt. da 120 a 126 c.p. (articoli non modificati dalla riforma) –;

2. il reato di **lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.)**, in cui la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che non ricorra taluna delle aggravanti previste dall'art. 590 bis c.p. – e cioè quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime essendo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, ovvero quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime commettendo una delle tre gravi infrazioni stradali descritte al quinto comma della norma –: in sostanza, il mero fatto dell'aver cagionato lesioni personali stradali gravi o gravissime è divenuto procedibile a querela, come avveniva prima della riforma del 2016;
3. il reato di **sequestro di persona (art. 605 c.p. primo comma)**, in cui la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità; rimane invece ferma la procedibilità d'ufficio se sono presenti le aggravanti indicate nei commi successivi dell'art. 605 c.p.;
4. il reato di **violenza privata (art. 610 c.p.)**, in cui la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace

per età o per infermità ovvero a meno che ricorrano le circostanze indicate dall'art. 339 c.p. (nel testo di quest'ultima norma vigente dal 15.6.2019);

5. il reato di **minaccia (art. 612 c.p.)**, in cui – in controtendenza con ciò che accade per le altre norme oggetto della riforma – la procedibilità d'ufficio, finora limitata al solo caso della ricorrenza delle circostanze indicate dall'art. 339 c.p. (come risultava dal testo dell'art. 612 c.p. modificato da ultimo nell'aprile 2018), viene ampliata anche ad altri due casi: quello in cui la minaccia è grave ed inoltre ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva (primo caso); e quello in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità (secondo caso); per effetto di tale modifica, è stata eliminata la menzione della minaccia grave nell'art. 623 ter c.p., norma che rimane in vigore per tutti gli altri casi ivi contemplati;
6. il reato di **violazione di domicilio (art. 614 c.p.)**, in cui la procedibilità è ora a querela, tranne che nei due casi seguenti, in cui si procede d'ufficio: se il fatto è commesso con violenza alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato (primo caso); se il fatto è commesso con violenza sulle cose in danno di persona offesa incapace per età o per infermità (secondo caso);
7. tutti i casi di **furto aggravato previsti dagli articoli 624 e 625 c.p.**, con la distinzione che si farà a proposito del n. 7 dell'art. 625 c.p. e con l'eccezione rappresentata dal n. 7 bis, sono ora procedibili a querela: dunque ove ricorra una qualsiasi delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p. o dall'art. 625 c.p. (a parte il n. 7 e il n. 7 bis, di cui si dirà subito), il reato è procedibile a querela. Va tenuto conto delle tre seguenti peculiarità:
 - sia il furto in abitazione o nelle appartenenze di abitazione che il furto con strappo ("scippo") rimangono procedibili d'ufficio, essendo previsti non dall'art. 624 c.p. ma dall'art. 624 bis c.p.;
 - del pari rimane procedibile d'ufficio il furto aggravato dall'art. 625 n. 7 bis c.p., e cioè il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e

gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

- a proposito, invece, del furto aggravato dall'art. 625 n. 7 c.p., va effettuata una distinzione: diviene procedibile a querela il fatto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, per necessità o per consuetudine o per destinazione, dell'oggetto del reato; rimane invece procedibile d'ufficio il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8. la **turbativa violenta del possesso di cose immobili prevista dall'art. 634 c.p.** è ora procedibile a querela, tranne il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, nel cui caso si procede d'ufficio;

9. il **danneggiamento previsto dall'art. 635 primo comma c.p.** (nel testo vigente dal 15.6.2019) è ora procedibile a querela, salve due eccezioni per le quali rimane la procedibilità d'ufficio: il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità ed il caso in cui il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ex art. 331 c.p. – tutto ciò, sia detto per inciso, provoca una vistosa distonia fra il regime di procedibilità del danneggiamento rispetto al corrispondente regime del furto, in quanto il danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede rimane procedibile d'ufficio (come ogni altro tipo di danneggiamento descritto nei commi successivi al primo dell'art. 635 c.p.), laddove il furto di cosa esposta alla pubblica fede, come s'è detto, è divenuto procedibile a querela –;

10. la **truffa prevista dall'art. 640 c.p.**, in cui la procedibilità a querela permane anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p.;

11. la **frode informatica prevista dall'art. 640 ter c.p.** nel testo vigente dal 14.12.2021, in cui la procedibilità a querela è ora stabilita anche se ricorre

l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p., mentre in tutti gli altri casi aggravati descritti dalla norma permane la procedibilità d'ufficio;

12. inoltre, i reati di truffa ex art. 640 c.p., di frode informatica ex art. 640 ter c.p. e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., normalmente procedibili a querela, sono soggetti all'interpolazione effettuata sull'art. 649 bis c.p. a proposito della residuale procedibilità d'ufficio: e cioè sono ora procedibili d'ufficio solo se ricorrono aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità;

13. la novella normativa introduce poi l'inedita procedibilità a querela per la **contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p. primo comma**: tuttavia se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, permane la procedibilità d'ufficio. Val la pena di osservare che nulla è mutato, invece, per la diversa contravvenzione ex art. 659 c.p. secondo comma;

14. infine, la novella normativa introduce la procedibilità a querela pure per la contravvenzione di **molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.**, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, nel cui caso permane la procedibilità d'ufficio.

LE CONSEGUENZE IMMEDIATE SULL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Trattandosi di norme aventi effetti penali di favore, esse si applicano immediatamente fin dal momento della loro entrata in vigore – e dunque a partire dal 31.12.2022 – anche ai reati anteriormente commessi.

Per quanto concerne i reati commessi a partire dal 31 dicembre – fra i quali vanno in particolare citate, per la loro frequenza nella pratica giudiziaria, le varie ipotesi di furto aggravato – sorge in capo alla polizia giudiziaria il dovere di svolgere con immediatezza due distinti accertamenti: il primo è

l'identificazione della persona legittimata a proporre querela (accertamento che potrebbe non essere agevole, quando il soggetto leso sia una società o una persona giuridica); il secondo è la verifica se il soggetto leso e legittimato a proporre querela intenda o meno presentare la propria istanza punitiva. Va chiarito in proposito che la persona offesa, doverosamente informata dai verbalizzanti del fatto che ha il termine di tre mesi per decidere se proporre querela, potrebbe pure ritenere di non voler esprimersi immediatamente, preferendo prendersi del tempo e riflettere sul da farsi.

Va da sé che, in difetto di presentazione immediata di querela, per l'intero catalogo dei nuovi reati v'è assoluto divieto di procedere all'arresto in flagranza o all'adozione di misure cautelari: si raccomanda in proposito la diligente applicazione dell'art. 380 c.p.p. terzo comma e dell'art. 381 c.p.p. terzo comma (disposizioni che non sono state modificate dalla riforma in commento). Ne consegue che dal 31 dicembre in poi non può venire operato nemmeno un fermo ex art. 384 c.p.p., se il reato astrattamente compatibile con tale misura restrittiva sia divenuto procedibile a querela e questa non risulti essere stata efficacemente presentata.

Data la complessità del nuovo apparato legislativo, lo scrivente raccomanda che, per valutare correttamente se ci si trova dinanzi ad un caso in cui l'arresto (obbligatorio o facoltativo) ovvero il fermo riguarda un reato procedibile d'ufficio o a querela, venga sempre preventivamente contattato il magistrato di turno di questo Ufficio, al quale dovrà essere rappresentata con chiarezza la situazione concreta onde consentirgli di effettuare le valutazioni appropriate.

Si passano, quindi, in rassegna, qui di seguito, le più rilevanti novità in materia processuale che interessano più direttamente l'attività della Polizia Giudiziaria:

Art. 90 bis cpp: si richiama l'attenzione sui nuovi obblighi informativi che competono anche alla polizia giudiziaria, fin dal primo contatto con la persona offesa:

- 1) Avviso al querelante dell'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e notificazione degli atti del procedimento, con avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito telefonico qualificato;
- 2) Avviso al querelante che ha facoltà, ove non vi abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
- 3) Avviso al querelante che ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliatura;
- 4) Avviso al querelante che, ove abbia nominato un difensore e non abbia dichiarato o eletto domicilio, egli sarà considerato domiciliato presso il difensore ai sensi dell'art. 33 disp. att. cpp;
- 5) Avviso al querelante che, ove non sia stata formulata dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero in caso di dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, le notificazioni al querelante che non abbia nominato un difensore saranno effettuate mediante deposito dell'atto presso la segreteria del pubblico ministero o presso la cancelleria del giudice procedente.

Art. 153 bis cpp: nella dichiarazione di querela è necessario raccogliere dal querelante la dichiarazione o elezione di domicilio per la comunicazione e notificazione degli atti del procedimento, con facoltà per il querelante di dichiarare a tal fine un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

Art. 157 cpp: si richiama l'attenzione sul comma 8 ter, il quale stabilisce che con la notifica del primo atto all'imputato non detenuto che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 co. 01 (vd. *infra*), questi deve essere

avvisato che le successive notificazioni, diverse dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio e deve essere, altresì, avvertito che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica ordinaria nella sua disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento. **Sul punto si raccomanda di utilizzare il modello standard qui allegato (all. 1);**

Art. 161 cpp: nel primo atto compiuto con intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato la Polizia Giudiziaria deve indicare, se è nelle condizioni di farlo, le norme di legge che si assumono violate, la data ed il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria che procede e deve avvertire l'indagato ovvero l'imputato che le notificazioni successive, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione a giudizio e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio con contestuale avvertenza che è onere dell'indagato o dell'imputato indicare al proprio difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato nella loro disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento. La Polizia Giudiziaria deve altresì invitare l'indagato ovvero l'imputato a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 co. 1 cpp o un indirizzo pec ovvero eleggere il domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna, contestualmente avvertendoli che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in assenza di tale comunicazione ovvero in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero ancora in caso di domicilio inidoneo le notificazioni degli atti sopra indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore già nominato o contestualmente nominato, anche d'ufficio. Nei casi di elezione di domicilio

presso il difensore, questa deve essere immediatamente comunicata allo stesso.

Di tutto quanto sopra deve essere fatta dettagliata menzione nel processo verbale; con la raccomandazione, in particolare, di tenere accuratamente distinte e separate, anche se contenute nel medesimo atto, l'elezione di domicilio prevista per le notifiche in generale dal comma 01 dell'art.161 c.p.p. e quella prevista per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio prevista dal comma 1 dell'art.161 c.p.p

Art. 162 cpp: si richiama l'attenzione sul comma 4 bis, il quale stabilisce che, in caso di mancata accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, questi deve attestare, nella medesima dichiarazione di non accettazione, di aver comunicato tale sua volontà all'imputato ovvero indicare le cause che hanno impedito tale comunicazione;

art. 335 cpp: si richiama l'attenzione sui nuovi commi 1 e 1 bis nella parte in cui il primo fornisce una più precisa e puntuale definizione della notizia di reato, che consiste nella rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, e nella parte in cui il secondo indica le condizioni per l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro informatico della Procura della Repubblica. Se ne desume la necessità che la comunicazione della notizia di reato, per ritenersi tale, sia sufficientemente definita e precisata sotto il profilo oggettivo e soggettivo e idoneamente suffragata da elementi sia pur solo indiziari idonei a far ritenere che un reato sia stato commesso e che lo stesso sia plausibilmente attribuibile al soggetto/i denunciato/i;

Art. 349 cpp: in sede di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini la Polizia Giudiziaria deve invitare la predetta a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni ex art. 161 cpp, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o

domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità (nuovo comma 3);

Art. 350 cpp: la Polizia Giudiziaria può chiedere al pubblico ministero di essere autorizzata allo svolgimento dell'atto a distanza quando si tratta di raccogliere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, sempre che quest'ultima ed il suo difensore vi consentano **(comma 4 bis);**

Art. 293 lett. i bis) e art. 386 comma i bis) c.p.p.: sia in sede di esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare che in sede di esecuzione dell'arresto in flagranza la Polizia Giudiziaria deve informare l'indagato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, con l'aggiunta, fino a quando questi non saranno resi operativi secondo quanto previsto dalle norme finali e transitorie della legge, *"nel momento in cui questi programmi saranno realizzati"*.

Art. 351 cpp: si richiama l'attenzione sul **nuovo comma 1 quater**, il quale stabilisce che, in caso di assunzione di sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, la polizia giudiziaria deve avvisare queste ultime che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, esse hanno diritto di ottenere, ove ne facciano richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica;

Art. 352 cpp: si richiama l'attenzione sul **nuovo comma 4** che fa obbligo al pubblico ministero di convalidare con decreto motivato, nelle successive 48 ore, la perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria. Di qui la necessità che la polizia giudiziaria, nel verbale di perquisizione negativa, dia conto con sufficiente analiticità delle ragioni che l'hanno determinata al compimento dell'atto;

Art. 357 cpp: si richiama l'attenzione sui **nuovi commi 3bis e 3quater**, i quali stabiliscono che, in caso di indagini per taluno dei delitti di cui all'art. 407, co. 2

lett a) cpp ovvero in caso di richiesta della persona chiamata a rendere informazioni, la documentazione delle dichiarazioni rese ex art. 351 cpp deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione. Tale regola, integrata dall'ulteriore prescrizione dell'utilizzo alternativo di mezzi di riproduzione audiovisiva, deve essere osservata a pena di inutilizzabilità, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione ovvero la sussistenza di particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare il compimento dell'atto, quando vengono assunte dichiarazioni da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità. La trascrizione delle riproduzioni audiovisive o fonografiche di cui sopra può essere effettuata dalla polizia giudiziaria, ma solo se ritenuta assolutamente indispensabile.

Art. 370 cpp: la stessa regola di cui all'art. 350 comma 4bis (vd. *supra*) si applica nel caso di interrogatorio delegato dal P.M. ai sensi del comma 1 art. 370 cpp (**nuovo comma 1bis**)

Si rinvia, per quanto concerne le modalità del collegamento a distanza, al testo del nuovo **art. 133 ter cpp**;

Art. 373 cpp: la documentazione degli interrogatori compiuti dalla Polizia Giudiziaria di indagati per il procedimento di cui trattasi ovvero per procedimenti connessi deve avvenire anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, ovvero, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. Tale regola, con l'ulteriore precisazione che la deroga all'utilizzo del mezzo di riproduzione è consentita solo ove sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto, va osservata a pena di inutilizzabilità in caso di audizione di persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità.

Si raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione alle richieste dei pubblici ministeri in ordine ai tempi di evasione delle deleghe d'indagine conferite, e ciò in ragione del nuovo assetto normativo delineato dalla riforma in tema di

termini di durata delle indagini preliminari, di requisiti per le richieste di proroga e di poteri di avocazione del Procuratore Generale. Gli atti di indagine richiesti dovranno essere compiuti in ogni caso nei termini indicati mentre l'informativa riepilogativa degli esiti ottenuti contenente anche l'analisi critica dei medesimi potrà essere inoltrata anche successivamente.


Si raccomanda, infine, di comunicare comunque tempestivamente al pubblico ministero, anche eventualmente prima dell'evasione della delega conferita, ogni notizia di reato, diversa ed ulteriore rispetto a quella oggetto di indagine, che dovesse scaturire dal compimento delle indagini delegate, e ciò per consentire al P.M. di procedere all'eventuale nuova iscrizione nei tempi e con le modalità prescritte dal novellato art. 335 cpp.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Verona, 3/1/2023

Il Procuratore della Repubblica Reggente

Dott. Bruno Bruni



INTESTAZIONE

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE

Il giorno * alle ore *, in Verona, presso *, innanzi a me sottoscritto ufficiale di polizia giudiziaria * è presente *, persona sottoposta a indagini nell'ambito del procedimento * della Procura della Repubblica di * per il reato di cui all'articolo *, in * il *

IDENTIFICAZIONE

(articoli 349 comma 3 e 66 comma 1 c.p.p.; 21 d.lgs. 271/89)

La persona sottoposta ad indagini, previo ammonimento delle conseguenze penali cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false, invitata a declinare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarla, ha dichiarato:

- generalità: *
- pseudonimo: *
- recapiti telefonici: *
- indirizzi di posta elettronica: *
- cittadinanza: *
- stato civile: *
- titolo di studio: *
- occupazione: *
- residenza anagrafica: *
- casa di abitazione diversa dalla residenza anagrafica: *
- luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa: *
- luoghi di temporanea dimora o domicilio: *
- condizioni di vita individuale, familiare e sociale: * (*specificare se beneficiario di reddito di cittadinanza*)
- beni patrimoniali: *
- processi penali cui è sottoposto: *
- condanne definitive riportate in Italia o all'estero: *

Si dà atto che la persona sottoposta ad indagini viene identificata sulla base di:

- conoscenza personale
- documento di identità: *
- CUI: *

LINGUA

Si dà atto che la persona sottoposta ad indagini:

- comprende la lingua italiana: SI /NO

- parla la lingua italiana: SI / NO
 parla o comprende le seguenti lingue: *

DIFENSORE

(articoli 97 comma 3 c.p.p.; 28 e 30 d.lgs. 271/1989)

Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini ha dichiarato:

- nomino quale mio difensore di fiducia l'avvocato * (*indicare indirizzo dello studio, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica*)
 mi riservo di nominare successivamente un difensore di fiducia.

Non avendo esercitato la suddetta facoltà di nomina, è individuato difensore d'ufficio: * (*indicare indirizzo dello studio, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica*).

A norma dell'articolo 28 d.lgs. 271/89 la persona sottoposta alle indagini è **avvertita** che può nominare, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

Si dà atto che al difensore d'ufficio è stata data comunicazione della individuazione effettuata.

DOMICILIO

(articolo 161 commi 01 e 1 c.p.p.)

Invitata a norma dell'articolo 161 comma 1 c.p.p. a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 c.p.p. o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (articoli 418 e 419 c.p.p.), dell'atto di citazione per il giudizio direttissimo (articolo 450 comma 2 c.p.p.), del decreto di giudizio immediato (articolo 456 c.p.p.), del decreto penale di condanna (articoli 459 e 460 c.p.p.), del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552 c.p.p.) e della citazione per il giudizio di appello (articolo 601 c.p.p.), la persona sottoposta ad indagini ha risposto (effettuando **UNA SOLA SCELTA** tra quelle di seguito ai numeri da 1 a 7):

- 1) rifiuto o non sono in grado di dichiarare / eleggere domicilio: * (*specificare se si tratti di rifiuto o impossibilità*)
- 2) dichiaro domicilio presso la casa di abitazione: *
- 3) dichiaro domicilio nel luogo in cui esercito abitualmente l'attività lavorativa: *
- 4) dichiaro il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *
- 5) eleggo domicilio: * (*indicare luogo e generalità complete della persona che ha la disponibilità del luogo e il tipo di rapporto con l'indagato*)
- 6) eleggo domicilio presso il difensore di fiducia (dandosi atto nel contempo che l'elezione è stata comunicata al difensore indicato come domiciliatario): *
- 7) eleggo domicilio presso il difensore d'ufficio: *

Nel caso di cui al n. 7, interpellato seduto stante a mezzo telefono, il difensore d'ufficio ha così risposto: accetto / non accetto la domiciliazione

Nell'ipotesi di mancata accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, invitata nuovamente a dichiarare o eleggere domicilio la persona sottoposta ad indagini ha così risposto (effettuando **UNA SOLA SCELTA** tra quelle sopra indicate ai numeri da 1 a 6): *

A norma dell'articolo 161 comma 1 c.p.p. la persona sottoposta a indagini è **avvertita** che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

A norma dell'articolo 161 comma 01 parte prima c.p.p. la persona sottoposta a indagini è altresì **avvertita** che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552, 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

A norma dell'articolo 161 comma 01 parte seconda c.p.p. la persona sottoposta a indagini è infine **avvertita** che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella propria disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra da noi verbalizzanti e dall'indagato che riceve copia.

La persona sottoposta alle indagini

L'ufficiale di polizia giudiziaria